



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 196 del 20-07-2021

OGGETTO: INTERDIZIONE TRATTO DI ARENILE DENOMINATO "SPIAGGIA DEI FRATI" PER INTERVENTO DI PRELEVAMENTO DELLA POSIDONIA DEPOSITATASI A SEGUITO DELLE MAREGGIATE VERIFICATE NELLA SETTIMANA DAL 12 LUGLIO 2021.

SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
IL SINDACO

PREMESSO che il Settore Igiene Urbana ha segnalato la necessità di eseguire l'intervento di prelevamento della posidonia presente sull'arenile della spiaggia denominata "Dei Frati" accumulatasi a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi;

DATO ATTO che l'intervento sarà effettuato mediante affidamento a ditta specializzata;

CONSIDERATO che tale intervento comporterà il passaggio di mezzi meccanici lungo il tratto dell'arenile interessato;

RICONOSCIUTO il potenziale pericolo per la pubblica incolumità che si può generare nell'ambito del cantiere di lavoro nel tratto interessato, così come evidenziato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover consentire un sicuro transito dei mezzi e una sicura movimentazione dei materiali da parte degli addetti ai lavori;

DATO ATTO che l'intervento inizierà nella giornata di venerdì 23 luglio 2021 e che lo stesso si concluderà, presumibilmente, nella mattinata di sabato 24 luglio 2021, condizioni meteorologiche permettendo;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, dover interdire, in via cautelativa, l'accesso e qualsiasi attività nel tratto di arenile interessato, nelle giornate suindicate;

DATO ATTO che l'intervento in questione non comporterà alcuna conseguenza per la qualità delle acque di balneazione;

VISTO l'art. 54, c. 4 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

E' VIETATO l'accesso al pubblico alla spiaggia dei frati e l'esercizio di qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione della porzione di arenile, opportunamente delimitata, che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza dei lavori sopra descritti che verranno eseguiti dalla ditta incaricata, nel tratto di litorale denominato "Spiaggia dei Frati", a partire dalle ore 07,00 del giorno venerdì 23 luglio 2021, sino alla fine dei lavori prevista per la mattinata di sabato 24 luglio 2021, condizioni meteomarine permettendo;

La ditta esecutrice ha l'obbligo di adottare nei siti interessati ogni misura e cautela idonea a prevenire danni a cose e/o persone, comunicando, al termine dei lavori, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi demaniali;

Eventuali macchinari e/o mezzi che dovessero essere lasciati sul tratto di arenile oggetto dell'intervento negli orari e nei giorni di eventuale sospensione delle lavorazioni, dovranno essere sempre lasciati in totale sicurezza;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata alla Soc. "I DUE MERLI" S.N.C. di Nicolo' Revello & C. gestori dell'attività produttiva presente sull'arenile in questione:

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- alla Capitaneria di Porto di Genova;
- all'Ufficio Locamare di Camogli;
- al Responsabile Settore Manutenzione e Sicurezza Comune di Recco;
- al Responsabile dell'Ufficio Demanio Comune di Recco;
- al Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000;

Che il Settore Manutenzione e Sicurezza, provveda a delimitare giornalmente l'area oggetto dell'intervento in base alle condizioni meteo marine e all'andamento dei lavori;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 18/08/2009, n.69.

MANDA

- al Comando della Polizia Municipale per l'osservanza della presente ordinanza, comunicando all'Autorità giudiziaria in ordine alle eventuali responsabilità ex articolo 650 del C.P.;
- al Settore Manutenzione e Sicurezza del Comune di Recco, per l'apposizione dei cartelli indicatori nella zona selezionata

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 4/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente

entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL VICE SINDACO
(Dott.ssa Edvige Fanin)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93